



DETERMINAZIONE N. 379/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 7/2020 e Comunicazione n. 7/2020 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 7/2020 relativa all'identità digitale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 7/2020 del 21/01/2020, acquisita in data 22/01/2020 dall'Agenzia per l'Italia digitale con prot. n. 921, relativa alla segnalata recente variazione delle modalità di presentazione delle pratiche nel Registro delle Imprese introdotte dalla Camera di Commercio di Milano attraverso l'introduzione di restrizioni sui soggetti autorizzati alla firma digitale delle pratiche in nome e per conto dei clienti;

ESAMINATA la Trattazione n. 7/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, nella quale si evidenzia che a seguito di richieste chiarimenti l'Amministrazione segnalata precisava che: *il Registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi consente ai soli iscritti nella sezione A) dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti di firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti dell'impresa interessata, di depositare atti da iscrivere nel registro delle imprese sottoscrivendo digitalmente l'istanza di deposito in luogo dei soggetti obbligati, così come previsto dall'art. 31 della legge n. 340/2000.*

Al riguardo si segnala che tale orientamento è stato confermato recentemente dal Ministero dello Sviluppo Economico, che con recenti pareri (di cui si allegano copie) ha precisato che l'art. 1, c. 4 lett. f) della legge 134/2005 attribuisce agli esperti contabili iscritti nella Sezione B) una competenza di tipo tecnico e a carattere generale, e non una facoltà giuridica ad agire per conto di un altro soggetto, quale invece è evidente nella fattispecie prevista dall'art. 31 legge 340/2000 così come modificato dall'art. 78 c. 1 del decreto legislativo 139/2005. In entrambe le note il Ministero ha ribadito inoltre che l'entrata in vigore dell'art. 78 c.1 del decreto legislativo 139/2005 ha modificato l'art. 31 della legge 340/2000 stabilendo che "A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A) Commercialisti

dell'Albo".

Pertanto, in considerazione del fatto che si ritiene non risultino violate disposizioni del CAD o altre disposizioni relative ad innovazione e digitalizzazione, si propone di ritenere concluso il procedimento con conseguente archiviazione;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 7/2020 predisposta dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 7/2020, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione di ritenere concluso il procedimento, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e conseguente comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 7/2020 e Archiviazione n. 7/2020 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n. 7/2020 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi -

Qualificazione tematica: identità digitale - Protocollo n. 921 del 22/01/2020.

Il Segnalante espone la seguente questione: *“(...) il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano ha di recente variato le modalità di presentazione delle pratiche introducendo restrizioni sui soggetti autorizzati alla firma digitale delle pratiche in nome e per conto dei clienti; il sottoscritto è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della circoscrizione di Busto Arsizio, Sezione B n. 7; il Registro imprese sostiene che siano riservate unicamente agli iscritti alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili le funzioni attribuite dall'art. 31 della legge n. 340/2000; ad avviso dello scrivente invece, a norma della legge 24 febbraio 2005 n. 34 Art. 1 comma 4 lettera f (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) le funzioni attribuite dall'art. 31 della legge n. 340/2000 sia riservate anche agli iscritti alla Sezione B in quanto il comma 4 lettera f) della predetta legge costitutiva dell'ODCEC recita :*

"Comma 4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

a), b), c), d), e) ... (omissis)

f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni;"

Si chiede pertanto, se si ritiene fondata l'obiezione sopra esposta, di intervenire presso il predetto Registro delle Imprese affinché siano tutelate le prerogative di Legge attribuite alla firma digitale del sottoscritto quale iscritto alla Sez. B dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.(...)"

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle

tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Venendo alla Segnalazione in esame, da quanto rappresentato dal Segnalante, lo stesso lamenta la recente variazione delle modalità di presentazione delle pratiche nel Registro delle Imprese introdotte dalla Camera di Commercio di Milano attraverso l'introduzione di restrizioni sui soggetti autorizzati alla firma digitale delle pratiche in nome e per conto dei clienti;

Con nota prot. AgID n. 2098 del 18/02/2020 l'Ufficio del Difensore civico per il digitale inviava richiesta chiarimenti all'Amministrazione segnalata la quale, con nota prot. AgID n. 2343 del 25/02/2020, precisava che: " *il Registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi consente ai soli iscritti nella sezione A) dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti di firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti dell'impresa interessata, di depositare atti da iscrivere nel registro delle imprese sottoscrivendo digitalmente l'istanza di deposito in luogo dei soggetti obbligati, così come previsto dall'art. 31 della legge n. 340/2000.*

Al riguardo si segnala che tale orientamento è stato confermato recentemente dal Ministero dello Sviluppo Economico, che con recenti pareri (di cui si allegano copie) ha precisato che l'art. 1, c. 4 lett. f) della legge 134/2005 attribuisce agli esperti contabili iscritti nella Sezione B) una competenza di tipo tecnico e a carattere generale, e non una facoltà giuridica ad agire per conto di un altro soggetto, quale invece è evidente nella fattispecie prevista dall'art. 31 legge 340/2000 così come modificato dall'art. 78 c. 1 del decreto legislativo 139/2005. In entrambe le note il Ministero ha ribadito inoltre che l'entrata in vigore dell'art. 78 c.1 del decreto legislativo 139/2005 ha modificato l'art. 31 della legge 340/2000 stabilendo che "A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A) Commercialisti dell'Albo".

Pertanto, in considerazione del fatto che si ritiene non risultino violate disposizioni del CAD o altre disposizioni relative ad innovazione e digitalizzazione, si propone di ritenere il procedimento concluso,

con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della medesima segnalazione, dandone notizia alla Segnalante.

6 marzo 2020

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione: 7/2020 - Amministrazione segnalata: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi - Qualificazione tematica: identità digitale - Protocollo n. 921 del 22/01/2020.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato: *“(...) il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano ha di recente variato le modalità di presentazione delle pratiche introducendo restrizioni sui soggetti autorizzati alla firma digitale delle pratiche in nome e per conto dei clienti; il sottoscritto è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della circoscrizione di Busto Arsizio, Sezione B n. 7; il Registro imprese sostiene che siano riservate unicamente agli iscritti alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili le funzioni attribuite dall'art. 31 della legge n. 340/2000; ad avviso dello scrivente invece, a norma della legge 24 febbraio 2005 n. 34 Art. 1 comma 4 lettera f (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) le funzioni attribuite dall'art. 31 della legge n. 340/2000 sia riservate anche agli iscritti alla Sezione B in quanto il comma 4 lettera f) della predetta legge costitutiva dell'ODCEC recita :*

"Comma 4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

a), b), c), d), e) ... (omissis)

f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni;"

Si chiede pertanto, se si ritiene fondata l'obiezione sopra esposta, di intervenire presso il predetto Registro delle Imprese affinché siano tutelate le prerogative di Legge attribuite alla firma digitale del sottoscritto quale iscritto alla Sez. B dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.(...)"

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese

riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Venendo a quanto segnalato l'Agenzia, con nota prot. AgID n. 2098 del 18/02/2020, richiedeva chiarimenti all'Amministrazione segnalata la quale, con nota prot. AgID n. 2343 del 25/02/2020, precisava che: *“il Registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi consente ai soli iscritti nella sezione A) dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti di firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti dell'impresa interessata, di depositare atti da iscrivere nel registro delle imprese sottoscrivendo digitalmente l'istanza di deposito in luogo dei soggetti obbligati, così come previsto dall'art. 31 della legge n. 340/2000.*

Al riguardo si segnala che tale orientamento è stato confermato recentemente dal Ministero dello Sviluppo Economico, che con recenti pareri (di cui si allegano copie) ha precisato che l'art. 1, c. 4 lett. f) della legge 134/2005 attribuisce agli esperti contabili iscritti nella Sezione B) una competenza di tipo tecnico e a carattere generale, e non una facoltà giuridica ad agire per conto di un altro soggetto, quale invece è evidente nella fattispecie prevista dall'art. 31 legge 340/2000 così come modificato dall'art. 78 c. 1 del decreto legislativo 139/2005. In entrambe le note il Ministero ha ribadito inoltre che l'entrata in vigore dell'art. 78 c.1 del decreto legislativo 139/2005 ha modificato l'art. 31 della legge 340/2000 stabilendo che “A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti” o ai “dottori commercialisti”, nonché i richiami agli “iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali” o ai “ragionieri e periti commerciali” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A) Commercialisti dell'Albo”.

Pertanto, in considerazione del fatto che si ritiene non risultino violate disposizioni del CAD o altre disposizioni relative ad innovazione e digitalizzazione, si è ritenuto di concludere il procedimento con relativa archiviazione.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia